

COMUNE DI MONTEBELLUNA

STATUTO

Delibera n. 138 del 29/11/1999.

TITOLO 1° - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 - Principi fondamentali

- 1) Il Comune di MONTEBELLUNA è un ente autonomo, dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.
- 2) Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
- 3) Il Comune è dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2 - Territorio

- 1) Il Comune di Montebelluna comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24/12/1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 2) Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:
 - a) La Pieve, nel cui territorio è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;
 - b) Mercato Vecchio
 - c) Biadene
 - d) Pederiva
 - e) Caonada
 - f) Guarda
 - g) San Gaetano
 - h) Sant'Andrea
 - i) Busta
 - j) Contea
 - k) Posmon

ART. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo

- 1) I simboli ufficiali del Comune di Montebelluna, cui è stato concesso il titolo di Città con D.P.R. 11/10/1972, sono:
 - a) lo Stemma
 - b) il Gonfalone
 - c) il Sigillo.
- 2) Lo stemma, approvato con D.P.C.M. 29/10/1952, è costituito: "D'azzurro alla figura della dea Bellona vestita d'argento e di rosso, coperta dell'elmo, armata di lancia e fiancheggiata a destra dalla torre d'oro merlata alla ghibellina e dall'albero al naturale sul colle di verde, con ornamenti esteriori da Comune".
- 3) Il gonfalone, approvato con D.P.R. 11/03/1953 è costituito "Da un drappo azzurro al palo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI MONTEBELLUNA".
- 4) Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura.

- 5) La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
- 6) Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/06/1986.
- 7) L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'amministrazione comunale. Può esserne concesso l'uso a terzi solo per scopi non di lucro e su espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

ART. 4 - Albo Pretorio

- 1) Nella sede municipale è individuato un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario Generale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1) avvalendosi dei messi comunali e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 5 - Rapporti con la Regione, Provincia ed altri Enti

- 1) Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, collabora con la Regione e la Provincia concorrendo alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
- 2) Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, pur nel rispetto della dimensione degli interessi comunali e provinciali, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione che trovano espressione su base sovracomunale, per le attività e nelle forme previste dalla Legge.
- 3) Il Comune collabora, inoltre, con altri comuni ed enti interessati per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

ART. 6 - Funzioni

- 1) Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
- 2) Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, che non siano dalla Legge demandate ad altri soggetti, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare quei valori, che consentono una migliore qualità della vita nel rispetto delle leggi statali e regionali.
- 3) Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 4) Il Comune può assumere iniziative di carattere extracomunale solo se di carattere umanitario su approvazione del Consiglio.

inizio

TITOLO 2° - ORGANI DEL COMUNE

ART. 7 - Organi del Comune

- 1) Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

2) Sono organi del Comune a rilevanza interna il Collegio dei Revisori dei Conti, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni Consiliari.

3) Organi burocratici del Comune sono il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato, e i Dirigenti.

CAPO 1° - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 - Elezioni e composizione

1) Sono stabilite dalla Legge le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei consiglieri comunali.

ART. 9 - Durata in carica

1) La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla Legge.

2) Il Consiglio Comunale viene sciolto anticipatamente in caso di dimissioni del Sindaco divenute efficaci ed irrevocabili.

3) Il Consiglio Comunale rimane in carica, invece, in caso di scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 10 - Funzioni

1) Il Consiglio Comunale, espressione della sovranità popolare, è l'organo collegiale di indirizzo politico - amministrativo e di controllo sulla rispondenza dell'attività del Sindaco e della Giunta alle linee programmatiche presentategli dal Sindaco stesso ed ai piani e programmi approvati. Esso:

a) rappresenta l'intera comunità;

b) assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;

c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;

d) ha autonomia organizzativa e funzionale;

e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali in raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;

f) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;

g) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa;

h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 11 - Attribuzioni generali

1) Il Consiglio Comunale:

a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla Legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;

b) esercita l'autonomia e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;

c) definisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

d) nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni in tutti i casi in cui questi debbano rivestire la carica di consigliere comunale oppure siano riservati posti alle minoranze consiliari oppure sia espressamente previsto dalla legge o dallo statuto e regolamenti comunali.

ART. 12 - Attribuzioni di indirizzo

- 1) Il Consiglio può stabilire con gli atti fondamentali approvati criteri - guida per la loro attuazione ed adottare a tal fine idonee risoluzioni.
- 2) Il Consiglio può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo i programmi generali in politica amministrativa del Comune.
- 3) Il Consiglio adotta mozioni e ordini del giorno su questioni che, pur non rientrando nelle attribuzioni istituzionali dell'ente, interessano la cittadinanza.

ART. 13 - Attribuzioni di controllo

- 1) Il Consiglio Comunale nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti esercita il controllo politico - amministrativo:
 - a) Sulla coerenza dell'attività amministrativa del Comune con le linee programmatiche presentate dal Sindaco e con i principi, piani e programmi approvati;
 - b) Sullo stato di attuazione dei piani e programmi approvati;
 - c) Su istituzioni, aziende, consorzi e società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali.

ART. 14 - Convalida dei consiglieri comunali eletti

- 1) La prima seduta del nuovo Consiglio è riservata alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti, alla comunicazione dei componenti della Giunta, all'elezione del presidente del Consiglio e dei due vice presidenti del Consiglio.
- 2) Il Sindaco dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.
- 3) La seduta è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente e dei due vice presidenti del consiglio.
- 4) La seduta è pubblica e a votazione palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
- 5) Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente agli artt. 17 e 18.
- 6) L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, le eventuali surrogazioni degli ineleggibili e dei dimissionari, nonché l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART. 15 - Presidente del Consiglio Comunale

- 1) Il Presidente del Consiglio è eletto dal consiglio nel suo seno con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel calcolo della maggioranza va compreso anche il Sindaco.
- 2) Con separata e successiva votazione vanno eletti due vice presidenti proposti rispettivamente dalla maggioranza e dalle minoranze, che suppliscono, in caso di assenza, il Presidente con il criterio dell'alternanza.
- 3) Il Presidente e i vice presidenti restano in carica quanto il consiglio che li ha eletti.
- 4) Il Presidente e i vice presidenti possono essere revocati per gravi motivi connessi all'esercizio delle proprie funzioni con le stesse modalità previste per la nomina. In ogni caso decadono con la sospensione o il venir meno della carica di consigliere comunale.
- 5) Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate per iscritto al consigliere anziano e per conoscenza al Sindaco. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta deliberata dal Consiglio l'elezione del nuovo Presidente. Con le stesse modalità sono disciplinate le dimissioni dei vice presidenti del consiglio.

- 6) Il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio svolgono le loro funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle Norme Regolamentari.
- 7) Il Presidente ed i Vice Presidenti ricevono le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.
- 8) Quando per dimissioni, revoca o altra causa sia necessario procedere alla sostituzione del Presidente o di un vicepresidente, l'elezione si svolgerà con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ART. 16 - Convocazione

- 1) Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, sentita, di norma, la conferenza dei capigruppo:
 - a) su richiesta del Sindaco. In questo caso il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita, di norma, la Giunta Comunale, e lo trasmette al Presidente del Consiglio unitamente alla richiesta. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio stesso in un termine non superiore a venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri escluso il Sindaco. Anche in tal caso la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
 - c) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.
- 2) Per la trattazione di questioni indilazionabili, il Consiglio può essere convocato d'urgenza.
- 3) Il Consiglio Comunale è convocato con preavviso di almeno 5 giorni. In caso d'urgenza è convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria generale a disposizione dei consiglieri contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.
- 4) Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio ed in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente con il criterio dell'alternanza.
- 5) Le sedute del Consiglio Comunale sono disciplinate dall'apposito regolamento.

ART. 17 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

- 1) Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati.
- 2) Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro consiglieri.
- 3) Il Consiglio Comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, nè può deliberare in materia di bilancio, regolamenti, assunzioni di mutui, P.R.G. e varianti generali.
- 4) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri:
 - a) obbligati ad astenersi per Legge dal prendere parte alle deliberazioni;
 - b) che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 18 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

- 1) Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la Legge, lo Statuto o i regolamenti comunali non dispongano diversamente.
- 2) Per le nomine o le designazioni per le quali la Legge, il presente Statuto e i regolamenti prevedono una riserva di posti per le minoranze consiliari, la votazione deve avvenire con voto palese e limitato ad un solo nominativo. In questa ipotesi risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed, a parità di voti, i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari.
- 3) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

4) Vengono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le deliberazioni sui seguenti argomenti:

- a) il bilancio preventivo qualora contenga mutui;
- b) i mutui e i prestiti obbligazionari;
- c) il P.R.G. e le sue varianti generali;
- d) il regolamento del Consiglio.

5) Quando la votazione riguardi nomine riservate alla maggioranza o alle minoranze, i voti eventualmente espressi, rispettivamente, dalle minoranze o dalla maggioranza, in favore dei candidati proposti, vengono computati come non espressi.

ART. 19 - Pubblicità delle sedute

1) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

ART. 20 - Votazione

1) Le votazioni hanno luogo con voto palese, per alzata di mano, salvo i casi in cui lo Statuto o il Regolamento prevedono l'appello nominale.

2) Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

ART. 21 - Presidenza delle sedute consiliari

1) Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere discrezionale di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

2) Ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta con le modalità previste dal regolamento.

3) Nelle sedute pubbliche, previa diffida, può ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa di disordine.

ART. 22 - Verbalizzazione delle sedute consiliari

1) Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e cura direttamente o tramite funzionario da lui designato la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza.

2) Il Consiglio Comunale approva i verbali delle sedute, nei tempi e con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

ART. 23 - Pubblicazione delle deliberazioni

1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.

CAPO 2° - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 24 - I Consiglieri comunali

1) La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla Legge.

2) Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

3) I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

ART. 25 - Doveri dei consiglieri comunali

1) I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni di cui fanno parte.

2) I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a cinque sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.

3) La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.

4) I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

5) I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6) Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali sono tenuti agli adempimenti previsti dalla Legge 05/07/1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti".

ART. 26 - Diritti dei consiglieri comunali

1) I consiglieri comunali:

a) esercitano il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

b) possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c) esercitano l'attività di indirizzo ;

d) hanno diritto di richiedere la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 39, della Legge 15 maggio 1997 n.127.

e) hanno diritto di ottenere dagli organi burocratici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso per ragioni d'ufficio, nonché copie degli atti e documenti comunque esistenti in Comune, entro il termine massimo di sette giorni.

2) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori e al Sindaco che si trovano implicati, a causa e nell'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

3) In caso di sentenza definitiva di condanna, patteggiamento o transazione il Comune richiederà all'amministratore gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

ART. 27 - Dimissioni dei consiglieri comunali

1) Le dimissioni dei consiglieri comunali sono presentate per iscritto al Consiglio mediante deposito al protocollo comunale dove vengono immediatamente registrate nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2) Il Consiglio entro 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari nei modi indicati dall'art. 5 - comma 2 bis - della Legge 15 maggio 1997 n. 127 .

3) Se il Presidente non provvede, il Segretario Generale ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti di competenza e comunica le dimissioni ai capigruppo consiliari.

4) Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi della legislazione antimafia, il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2).

5) Qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

6) In caso di dimissioni o di decadenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio non può procedere alla convocazione del Consiglio per la surroga dei consiglieri dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per gli adempimenti conseguenti.

ART. 28 - Consigliere anziano

1) E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha riportato la più alta cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.

ART. 29 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1) I consiglieri comunali eletti possono costituirsi in gruppi. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Negli altri casi per la costituzione di un nuovo gruppo consiliare è necessaria l'adesione di almeno due consiglieri. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo non godono delle prerogative proprie dei gruppi consiliari.

2) Ciascun gruppo comunica al Presidente il nome del capogruppo con dichiarazione resa da tutti i componenti. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.

3) La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione consultiva per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale.

4) La conferenza dei capigruppo è, inoltre, organo consultivo del Sindaco per la valutazione di avvenimenti la cui rilevanza implichi il coinvolgimento di tutte le rappresentanze politiche del Comune.

5) Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il Presidente del Consiglio che la presiede, le commissioni consiliari permanenti e la Giunta Comunale.

6) Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 30 - Commissioni consiliari

1) Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite da consiglieri comunali che rappresentano tutti i gruppi con il criterio proporzionale e voto plurimo, corrispondente ai voti che il gruppo rappresentato ha in Consiglio Comunale.

2) Le commissioni sono distinte in permanenti, temporanee e di indagine e vengono disciplinate nel numero, nei poteri, nella composizione, nell'organizzazione, nel funzionamento e nelle forme di pubblicità delle sedute da apposito regolamento. La presidenza delle commissioni di indagine, controllo e garanzia, spetta ad un consigliere designato dalle minoranze.

3) Le commissioni possono disporre audizioni di cittadini o di associazioni che abbiano presentato proposte di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 31 - Commissioni Tecniche consultive

1) Il Consiglio Comunale può dotarsi, per l'approfondimento di tematiche specifiche, del supporto di commissioni tecniche, formate da persone di riconosciuta competenza, con compiti di istruttoria e approfondimento tecnico, assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari e senza alcuna facoltà decisionale.

CAPO 3° - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 32 - La Giunta Comunale

1) La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

ART. 33 - Composizione

- 1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette assessori.
- 2) In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal vice Sindaco o, in sua assenza, da un altro assessore espressamente delegato dal Sindaco o, in mancanza di delega, da un altro assessore in ordine di anzianità.

ART. 34 - Nomina degli assessori

- 1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione oppure, in caso di sostituzione, nella prima seduta successiva alla nomina.
- 2) Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa da quella di consigliere all'atto di accettazione della nomina.

ART. 35 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

- 1) Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla Legge.
- 2) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e degli altri componenti della Giunta. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ART. 36 - Anzianità degli assessori

- 1) L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui sono indicati nella comunicazione al Consiglio, di cui al 1° comma del precedente art. 34. In caso di sostituzione, il sostituto assume la stessa posizione del sostituito.
- 2) In caso di assenza od impedimento temporaneo, il Sindaco viene sostituito, sia come capo dell'Amministrazione che come Ufficiale di Governo, dal Vice Sindaco o in sua assenza, da un altro assessore espressamente delegato dal Sindaco o, in mancanza di delega, da un altro assessore in ordine di anzianità.

ART. 37 - Durata in carica

- 1) La Giunta Comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta Comunale e del nuovo Sindaco.
- 2) Rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 38 - Mozione di sfiducia

- 1) Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta Comunale non comporta le dimissioni della stessa.
- 2) Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune.
- 3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4) La mozione è notificata, a cura del Segretario Generale, al Sindaco, agli assessori e al Presidente del Consiglio.
- 5) Se il Presidente del Consiglio non convoca il Consiglio nel termine stabilito dal precedente comma 3, il Segretario Generale ne dà comunicazione al prefetto per i provvedimenti di competenza.

6) La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica e non può avere altri argomenti all'ordine del giorno.

7) Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 39 - Cessazione di singoli assessori

1) Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2) Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale provvede alla sostituzione del dimissionario, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

3) Il Sindaco procede motivatamente alla revoca dei singoli assessori.

ART. 40 - Funzioni della Giunta Comunale

1) La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche presentate al Consiglio.

2) Compie tutti gli atti di amministrazione che per legge e per il presente Statuto non siano riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai Dirigenti.

3) Attua gli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa, cui si ispira il Consiglio Comunale.

4) Riferisce al Consiglio sulla propria attività almeno due volte all'anno, in sede di verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi ed in sede di approvazione del conto consuntivo.

ART. 41 - Attribuzioni della Giunta Comunale

1) Alla Giunta Comunale in particolare compete:

- a) Esprimere il parere sulle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco;
- b) Predisporre la relazione previsionale e programmatica, i bilanci di previsione annuale e triennale e la relazione finale al conto consuntivo;
- c) approvare i piani esecutivi di gestione, i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale;
- d) assumere gli impegni di spesa direttamente derivanti dall'adozione di atti di sua esclusiva competenza, attingendo a risorse di bilancio non espressamente assegnate alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco e dei Dirigenti;
- e) accettare o rifiutare lasciti e donazioni, a meno che l'accettazione o il rifiuto comporti oneri finanziari a valenza pluriennale, nel qual caso la competenza è del Consiglio;
- f) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, non di competenza del Consiglio Comunale;
- g) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Direttore Generale;
- h) adottare i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) approvare la pianta organica del personale ed il piano delle assunzioni;
- l) deliberare in ordine a tutte le iniziative giudiziarie in cui il Comune sia parte attiva o passiva, qualunque sia il grado di giudizio. Compete alla Giunta anche la scelta del difensore.

ART. 42 - Attività della Giunta Comunale

1) L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

- 2) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.
- 3) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
- 4) La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5) Su invito del Presidente, alle sedute della Giunta Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti, i Dirigenti ed altri interessati agli argomenti in discussione.
- 6) Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
- 7) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.
- 8) Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Dirigenti responsabili.
- 9) Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale d'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario Generale stesso.

CAPO 4° - IL SINDACO

ART. 43 - Funzioni

- 1) Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e pertanto rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 2) Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla Legge.
- 3) Sono disciplinate dalla Legge le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 4) Al Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni di:
 - a) amministrazione;
 - b) vigilanza;
 - c) organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- 5) Il Sindaco, sentita la Giunta, entro due mesi dall'insediamento, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento deve essere messo a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio.

ART. 44 - Attribuzioni di amministrazione

- 1) Il Sindaco:
 - a) sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa;
 - b) nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli, motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
 - c) può sospendere e revocare, motivatamente, atti specifici rientranti nell'ambito dell'attività amministrativa delegata ai singoli assessori;
 - d) entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina e designazione degli amministratori e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - e) revoca, con provvedimento motivato, gli amministratori ed i rappresentanti di cui alla lettera d);
 - f) nomina e revoca il Direttore Generale secondo i criteri previsti dalla Legge e dal regolamento;
 - g) impartisce direttive generali al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza nell'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;

- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 6 - comma 7 - della Legge 15 maggio 1997 n°127 , nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni cui il Comune partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione;
- m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
- n) stabilisce il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche e degli uffici e servizi comunali;

ART. 45 - Attribuzioni di vigilanza

1) Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un assessore;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune tramite i rappresentanti legali degli stessi e ne informa il Consiglio Comunale.

ART. 46 - Attribuzioni organizzative

1) Il Sindaco:

- a) convoca e presiede la Giunta Comunale con le modalità stabilite dal presente Statuto;
- b) esercita i poteri di polizia nelle sedute degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- c) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
- d) risponde, entro trenta giorni dal ricevimento alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, di farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

ART. 47 - Delegazioni del Sindaco

- 1) Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore, con suo provvedimento, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare i relativi atti.
- 2) Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ciascun assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 3) Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

ART. 48 - Attribuzioni di funzioni statali

1) Il Sindaco, quale ufficiale del governo:

- a) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla Legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

- d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti;
- e) emana atti e provvedimenti di competenza previsti dalla Legge in materia di circolazione stradale.

ART. 49 - Decadenza e dimissioni

1) Il Sindaco decade:

- a) per scioglimento del Consiglio Comunale;
- b) per condanna penale, ai sensi di Legge, con sentenza passata in giudicato;
- c) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge.

2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Qualora non vengano presentate in seduta consiliare, il Presidente del Consiglio deve procedere immediatamente alla loro notifica ai consiglieri. Il termine dei venti giorni decorre dalla data dell'ultima notifica eseguita.

ART. 50 - Vice Sindaco

1) Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi della legislazione antimafia.

2) Il medesimo sostituisce il Sindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

3) Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, determinate ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto.

inizio

TITOLO 3° - ORGANI BUROCRATICI

ART. 51 - Principi e criteri direttivi

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2) I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti.
- 3) Il Direttore Generale e i Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune e agli indirizzi generali di governo e nei limiti delle competenze, responsabilità e risorse attribuite, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 4) Il Segretario Generale e il Direttore Generale uniformano la loro azione secondo criteri di coordinamento e collaborazione nei rispettivi ruoli loro attribuiti, secondo i criteri stabiliti dal Sindaco.

CAPO 1° - SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE

ART. 52 - Il Segretario Generale

- 1) Il Segretario Generale è nominato e/o confermato dal Sindaco secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge. L'attività del Segretario Generale è regolata dalla legislazione vigente.
- 2) Il Segretario Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
- 3) Il Segretario Generale assolve i seguenti compiti:
 - a) collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e al regolamento di organizzazione;
 - b) partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta potendo, a richiesta di tali organi collegiali, essere chiamato ad esprimersi sulla conformità delle proposte di deliberazione all'ordinamento vigente;
 - c) verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e della Giunta;
 - d) rogito, in forma pubblica amministrativa, di tutti i contratti nei quali il Comune è parte, nonché autentica di scritture private e di atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - e) sovrintendenza e coordinamento dei Dirigenti nei casi di vacanza, impedimento, assenza del Direttore Generale;
 - f) esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, ovvero conferitagli dal Sindaco.

ART. 53 - Il Direttore Generale

- 1) Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto dirigenziale a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Compete al Direttore Generale il coordinamento dei Dirigenti.
- 2) Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale.
- 3) Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco .
- 4) Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale .
- 5) Quando il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale con le modalità stabilite nel regolamento.

CAPO 2° - DIRIGENTI

ART. 54 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

- 1) Il Sindaco provvede con proprio atto, sentito il Direttore Generale, ad attribuire ed a revocare gli incarichi dirigenziali a personale di ruolo con qualifica di dirigente.
- 2) In riferimento agli indirizzi di bilancio approvati dal Consiglio Comunale e agli obiettivi definiti dalla Giunta e assegnati ai dirigenti con il P.E.G., il Sindaco può ridefinire la sfera di competenza degli uffici dirigenziali e designare i dirigenti responsabili della gestione dei progetti e programmi intersettoriali.
- 3) Il Sindaco provvede, altresì, sentiti il Direttore Generale e il Nucleo di Valutazione, alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali ai fini del trattamento economico accessorio.

4) Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti mediante contratti di diritto pubblico o mediante contratti di diritto privato, a tempo determinato, per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 55 - Competenze dei Dirigenti

1) I Dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle attività loro assegnate con riferimento al contenuto della funzione dell'ufficio dirigenziale al quale sono preposti, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica ed in conformità alle direttive generali del Sindaco e del Direttore Generale, nelle loro rispettive competenze di responsabile dell'Amministrazione e di coordinatore dei Dirigenti. I Dirigenti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione.

2) A tal fine i Dirigenti:

a) dirigono ed assicurano il coordinamento degli uffici ai quali sono preposti, organizzando l'impiego di risorse umane, finanziarie e materiali per assicurare legalità, imparzialità, correttezza, economicità ed efficienza;

b) svolgono attività di consulenza, di studio e ricerca, di assistenza tecnica agli organi istituzionali del Comune ;

c) formulano proposte al Sindaco, alla Giunta, al Direttore Generale anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di progetti e di atti deliberativi, curando per questi ultimi le fasi istruttorie;

d) formulano i pareri sulle proposte di deliberazione secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto;

e) curano il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali del Comune, con il coordinamento gestionale del Direttore Generale;

f) definiscono i procedimenti interni e le attribuzioni degli uffici ai quali sono preposti; individuano i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti previsti dalla Legge e dai regolamenti sui procedimenti amministrativi;

g) adottano le misure necessarie a fornire l'analisi e la valutazione dei costi delle attività e dei servizi loro assegnati;

h) assegnano le unità di personale ai singoli uffici in base alle necessità di ciascuno di essi, adottando i provvedimenti di mobilità interna agli uffici ai quali sono preposti;

i) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività degli uffici ai quali sono preposti;

l) presiedono le commissioni di concorso o di selezione per l'assunzione del personale degli uffici cui sono preposti nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento;

m) adottano gli atti concernenti il trattamento giuridico del personale nei limiti definiti nei regolamenti e nelle direttive e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori, secondo quanto stabilito nel contratto collettivo;

n) propongono al Sindaco, nel caso di strutture decentrate, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico;

o) dispongono l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, secondo quanto previsto nel regolamento di contabilità e sulla base degli obiettivi attribuiti loro dal Piano Esecutivo di Gestione;

p) adottano tutti gli atti connessi alle procedure di scelta del contraente, stipulano i contratti, ordinano le prestazioni e danno esecuzione a quanto in essi previsto, in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi di direzione politica ed indicanti il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali e la modalità di scelta del contraente;

q) dispongono la liquidazione delle spese dovute per prestazioni da loro ordinate, ovvero in base a Legge, contratto, sentenza, deliberazione o ad altro titolo che indichi gli elementi essenziali dell'obbligazione;

r) provvedono al rilascio a terzi di autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta e di ogni altro atto di consenso o assenso, comunque denominato, per l'esercizio di attività private il cui

rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;

s) rilasciano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;

t) emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari;

u) emettono provvedimenti in materia d'occupazione d'urgenza e di espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

v) assegnano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

z) al Dirigente responsabile della Ragioneria, oltre ai compiti sopra specificati, spetta il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, l'attestazione della copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione (ove richiesto) e sulle determinazioni.

ART. 56 - Conferenza dei Dirigenti

1) La conferenza dei Dirigenti è organo di coordinamento gestionale, composta dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e dai Dirigenti. E' presieduta dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario Generale.

2) Il regolamento di organizzazione disciplina il funzionamento della conferenza dei Dirigenti.

3) Su richiesta del Sindaco, del Direttore Generale o del Segretario Generale la conferenza dei Dirigenti esprime il parere preventivo non vincolante sugli atti spettanti ai Dirigenti di interesse generale degli uffici, dei servizi o del personale.

4) La conferenza è, altresì, organo consultivo sulle questioni sottoposte dal Sindaco, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e dai Dirigenti.

ART. 57 - Presidenza delle gare e dei concorsi e firma dei contratti

1) La presidenza delle gare e delle commissioni dei concorsi e la firma dei contratti spettano ai Dirigenti.

2) La presidenza dei concorsi per l'assunzione di Dirigenti spetta al Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, al Segretario Generale.

3) La soluzione dei conflitti di competenza relativi alle gare, ai concorsi e ai contratti spetta al Segretario Generale e/o al Direttore Generale.

ART. 58 - Copertura dei posti di Dirigente

1) La copertura dei posti di responsabilità dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, avviene mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 59 - Incarichi con contratto di diritto privato

1) Gli incarichi di cui all'art. 58 del presente Statuto vengono conferiti dal Sindaco, sentito il Direttore Generale, mediante scelta fra gli idonei risultanti dalle selezioni appositamente effettuate.

2) Gli incarichi dirigenziali e/o di funzioni direttive, al di fuori della dotazione organica, possono essere attribuiti, nei limiti del tre per cento del totale della dirigenza e dell'area direttiva mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

inizio

ART. 60 - Organizzazione degli uffici e del personale

- 1) La struttura organizzativa del Comune, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'attività istituzionale, si articola sulla base della disciplina prevista dal presente Statuto secondo quanto stabilito dal regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2) Il dimensionamento della struttura è fissato dalla pianta organica del personale.
- 3) Il regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici può prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

ART. 61 - Organizzazione del lavoro

- 1) L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, ma anche per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- 2) Il regolamento, oltre che individuare forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuoverà forme di aggiornamento professionale del personale ed indicherà nuovi strumenti e tecnologie per una maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi.

ART. 62 - Servizi pubblici locali

- 1) I servizi pubblici gestiti dal Comune sono diretti a conseguire l'interesse della comunità ed obiettivi e scopi di rilevanza sociale.
- 2) La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
- 3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione d'azienda, di consorzio o di società.
- 4) Per i servizi sociali o per gli altri servizi senza rilevanza imprenditoriale la comparazione avverrà tra la gestione in economia e la costituzione di istituzioni, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione.
- 5) Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, trasparenza, partecipazione e tutela degli utenti.
- 6) Il Consiglio Comunale, quando l'ambito di gestione di un servizio avvenga in forma associata con la promozione di un consorzio intercomunale, provvederà alla partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, che il consorzio si è dato.
- 7) Il Consiglio Comunale può deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali sia a maggioranza pubblica che privata, che abbiano come scopo sociale servizi o lavori che interessino direttamente il Comune o che comportino vantaggi economici. La scelta dei partners privati deve essere effettuata mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, salvo si tratti di Enti pubblici o Associazioni di categoria.

ART. 63 - Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi e delle società partecipate

- 1) Nel caso in cui decida di non avvalersi della forma diretta per la gestione dei servizi pubblici locali, il Consiglio Comunale delibera:
 - a) gli atti costitutivi di aziende speciali per i servizi produttivi e di sviluppo economico;

b) gli atti costitutivi di istituzioni per i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2) Le nomine degli amministratori delle aziende, istituzioni, consorzi e società partecipate, di competenza del Comune, sono fatte dal Sindaco. Essi sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa. Possono essere assessori ma non consiglieri comunali di Montebelluna.

3) La nomina deve essere effettuata sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio stesso.

ART. 64 - Ordinamento e funzionamento delle istituzioni

1) L'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, è dotata di autonomia gestionale.

2) Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3) Il regolamento disciplina il numero dei componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

4) Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti gestionali a carattere generale previsti dal regolamento.

5) Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza dello stesso da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio di amministrazione.

6) Il direttore è nominato dal Sindaco con le stesse modalità con cui vengono nominati i dirigenti del Comune. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

inizio

TITOLO 5° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 65 - Programmazione

1) La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie, che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti attraverso i quali si esplica, sono:

a) Le linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale;

b) La relazione previsionale e programmatica ed i bilanci di previsione annuale e triennale predisposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio;

c) I piani esecutivi di gestione approvati dalla Giunta con cui vengono attribuiti le risorse e le responsabilità di gestione ai dirigenti.

Gli atti predetti devono essere fra loro coerenti e redatti in modo da consentirne la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

inizio

TITOLO 6° - CONTROLLO INTERNO

ART. 66 - Revisione economico-finanziaria

- 1) I Consiglieri Comunali eleggono, ognuno con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.
- 2) I componenti collegio dei Revisori sono scelti, secondo le modalità indicate dalla Legge, tenuto conto delle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla Legge stessa.
- 3) Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze. La loro rielezione è consentita per una sola volta.
- 4) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'attività di revisione e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

ART. 67 - Controllo economico interno della gestione

- 1) La Giunta Comunale nomina il Nucleo di Valutazione, nel rispetto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/93.
- 2) Su proposta del Nucleo individua metodi, indicatori e parametri, quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
- 3) Il Regolamento detta norme specifiche per la rilevazione dei costi e singoli servizi.

inizio

TITOLO 7° - FORME ASSOCIATIVE

ART. 68 - Principi generali

- 1) L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza con le modalità previste dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 69 - Convenzioni

- 1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

ART. 70 - Consorzi

- 1) Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di un consorzio con altri enti locali per realizzare e gestire servizi di interesse comune, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
- 2) La convenzione prevista dal precedente articolo 67 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3) Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4) Il consorzio assume carattere polifunzionale, quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 71 - Iniziative sovracomunali

- 1) Il Comune può partecipare ad iniziative sovracomunali per approfondire problemi amministrativi di carattere generale, anche al fine di realizzare stabili forme di collaborazione.
- 2) Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale su dette iniziative.

ART. 72 - Accordi di programma

- 1) Il Comune promuove o partecipa alla conclusione di accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.
- 2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto e ne comunica la conclusione al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.
- 4) Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

inizio

TITOLO 8° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1° ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 73 - Organismi e forme associative di partecipazione

- 1) Il Comune garantisce la partecipazione popolare e democratica all'attività politica, amministrativa, economica e sociale delle comunità.
- 2) Promuove organismi di partecipazione a livello di località secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
- 3) Viene, inoltre, favorita la formazione di organismi a base associativa anche con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, quale asili nido, scuole materne, impianti sportivi, culturali e ricreativi, case alloggio per anziani, colonie e soggiorni stagionali, mostre e simili.

ART. 74 - Valorizzazione dell'associazionismo

- 1) Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo attraverso:
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) il libero accesso alle strutture e servizi comunali e agli atti amministrativi;
 - c) la consultazione su singole materie delle associazioni interessate nelle forme più opportune: assemblee, questionari, coinvolgimento in organismi di partecipazione, audizioni in commissioni consiliari;

- d) l'obbligo di esaminare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali;
 - e) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate.
- 2) Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
- 3) Concreti aiuti organizzativi e strumentali potranno essere concessi alle associazioni per il perseguimento delle proprie finalità. Aiuti finanziari potranno essere concessi per la realizzazione di singoli progetti portatori di rilevanti interessi per la comunità. L'apposito regolamento stabilirà modalità e forme di attuazione.

ART. 75 - Albo comunale delle associazioni

- 1) Viene istituito "l'Albo comunale delle Associazioni".
- 2) L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
- 3) Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare uno statuto dal quale risultino i seguenti requisiti:
 - a) eleggibilità delle cariche;
 - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - c) assenza di fini di lucro.

ART. 76 - Consulta dell'associazionismo

- 1) E' costituita una consulta dell'associazionismo al fine di creare una sede di scambio di opinioni, di proposte e di informazioni tra l'Amministrazione comunale e le libere associazioni.
- 2) La consulta può articolarsi al proprio interno in comitati per settore o per singole materie. Ai comitati è riconosciuta una funzione propositiva e consultiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
- 3) Le commissioni consiliari all'atto della programmazione annuale e, in occasione di progetti mirati di notevole importanza, possono convocare in audizione la consulta o i comitati, di cui al presente articolo.

CAPO 2° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 77 - Istanze, petizioni, proposte

- 1) I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nonché proporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni.
- 2) L'organo cui sono dirette le istanze, le petizioni e le proposte è tenuto ad esaminarle tempestivamente e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento delle medesime.
- 3) Le istanze consistono in interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. Il Sindaco è tenuto a fornire risposta scritta entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 4) Le petizioni consistono in richieste di intervento dell'Amministrazione comunale su questioni, che interessano l'intera comunità o si riferiscono a comuni necessità. Il Sindaco sottopone la questione al competente organo dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato e adeguatamente pubblicizzato. La petizione deve essere esaminata dal competente organo del Comune entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

5) Le proposte relative all'adozione di atti deliberativi, sottoscritte da almeno cinquanta elettori e munite dei pareri di Legge, vengono iscritte dal Sindaco all'ordine del giorno dell'organo elettivo competente, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Il Consiglio o la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, deliberano sulla proposta nella prima seduta utile.

6) Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi comunali e bilancio di previsione;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) designazione e nomine;
- d) materie che siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

7) Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema di deliberazione, dalla segreteria generale.

ART. 78 - Organismi di partecipazione

1) Il Comune promuove organismi di partecipazione con funzioni consultive e propositive nei confronti dei propri organi elettivi.

2) A tal fine è costituito in ogni località, di cui al precedente art. 2, un comitato di partecipazione.

3) Il regolamento per la partecipazione popolare definisce le modalità di elezione, le attribuzioni e le norme di funzionamento dei comitati, di cui al precedente comma.

CAPO 3° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 79 - Consultazione popolare

1) La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali su materie di esclusiva competenza locale.

2) La consultazione può riguardare l'intera popolazione del Comune, gli abitanti di una singola località, singole categorie o fasce di età e può essere promossa anche sulla base di una petizione popolare con le modalità previste dal regolamento sulla partecipazione popolare.

3) La consultazione è indetta dal Sindaco e può essere attuata mediante pubbliche assemblee, questionari, interviste o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo.

4) Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti con adeguata pubblicità alla cittadinanza interessata.

ART. 80 - Referendum consultivo ed abrogativo

1) In materie di competenza locale, il Sindaco d'ufficio o su richiesta dei cittadini, può indire referendum consultivi o abrogativi secondo le norme che seguono.

2) Sono escluse dal referendum:

- a) revisione dello Statuto del Comune;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) designazione e nomine di rappresentanti;
- e) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- f) i provvedimenti che tutelano i diritti delle minoranze etniche e religiose.

3) L'iniziativa del referendum può essere presa da un numero di cittadini elettori pari ad un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5) Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 81 - Effetti del referendum

- 1) Il referendum è valido se partecipa alla consultazione referendaria più del cinquanta per cento degli aventi diritto.
- 2) Il quesito sottoposto a referendum è accolto se la proposta ottiene un numero di voti superiore al cinquanta per cento dei votanti.
- 3) Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
- 4) Al risultato del referendum abrogativo deve essere data esecuzione, dagli Organi comunali competenti, entro 45 giorni dalla proclamazione.

ART. 82 - Disciplina del referendum

- 1) Sono stabiliti dal regolamento della partecipazione popolare le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative ed il riconoscimento del comitato promotore.

CAPO 4° - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

ART. 83 - Pubblicità degli atti

- 1) Sono pubblici tutti gli atti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo quanto stabilito dalla Legge e dal regolamento.
- 2) Debbono essere tenute a disposizione dei cittadini, presso apposito ufficio comunale, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

ART. 84 - Diritto di accesso e di informazione

- 1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, che disciplina anche il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi.
- 2) Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei singoli procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti, che, comunque, li riguardino;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.
- 3) Il Comune deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti. Deve, inoltre, assicurare un'informazione continua sull'attività degli organi istituzionali attraverso periodici strumenti di comunicazione destinati alle famiglie residenti e agli emigrati che ne facciano richiesta.

4) L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5) Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito un idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

ART. 85 - Tutela civica

1) Ogni soggetto pubblico o privato, che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune, può proporre memoria scritta al Comune stesso, richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

2) Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria, il collegio di cui al successivo comma, sentito l'interessato se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

3) Il collegio è composto da due consiglieri nominati dal Consiglio, di cui uno di minoranza e dal Segretario Generale.

4) Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio e il funzionamento dello stesso.

ART. 86 - Interventi nel procedimento amministrativo

1) Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi, che facciano capo ad associazioni o comitati.

2) Il regolamento disciplina le modalità e i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

3) Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

CAPO 5° DIFENSORE CIVICO

ART. 87 - Istituzione

1) E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2) Al difensore civico viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e, pertanto, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.

ART. 88 - Attribuzioni

1) Spetta al difensore civico verificare, a richiesta di cittadini singoli o associati, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

2) Il difensore civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, accerti o abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

3) Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

4) Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

ART. 89 - Nomina

1) Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, a scrutinio segreto.

2) Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza,

diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridica e amministrativa.

3) Non possono ricoprire la carica di difensore civico:

- a) i membri del parlamento, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali e degli organi delle ULSS;
 - b) i membri del comitato regionale di controllo;
 - c) i ministri di culto;
 - d) coloro che per l'attività di lavoro autonomo o subordinato svolta, nonché per qualsiasi attività professionale o commerciale, abbia rapporti di interesse con l'Amministrazione Comunale;
 - e) i candidati alla carica di consigliere nella consultazione elettorale che ha designato il Consiglio Comunale in carica.
- 4) L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non farà cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

ART. 90 - Durata in carica, decadenza e revoca

- 1) Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.
- 2) Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con imparzialità le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
- 3) In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune decorso il termine di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato della propria decadenza.
- 4) Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un terzo dei consiglieri comunali assegnati al Comune.
- 5) Il difensore civico decade dalla carica nel caso in cui si presenti candidato alle elezioni amministrative.

ART. 91 - Mezzi e prerogative

- 1) L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di personale e di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- 2) Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati e di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3) A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 4) Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
- 5) Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- 6) L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
- 7) Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

ART. 92 - Rapporti con gli organi comunali

- 1) Il difensore civico presenta, ogni sei mesi, la relazione sull'attività svolta nel periodo, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2) La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sua prima successiva riunione.
- 3) In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco e al competente organo comunale.
- 4) Il difensore civico esercita il controllo di legittimità sulle delibere di Giunta e di Consiglio che gli siano sottoposte dai consiglieri comunali a norma dell'art. 17, commi 38 e 39, L. 127/97.

ART. 93 - Indennità di funzione

- 1) Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per il vice Sindaco.

inizio

TITOLO 9° - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 94 - Statuto

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- 2) E' ammessa l'iniziativa da parte di un numero di cittadini pari almeno ad un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
- 3) Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 95 - Regolamenti

- 1) Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2) Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3) Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 4) La proposta di modifica dei regolamenti spetta al Sindaco, ai consiglieri comunali ai sensi del precedente art. 16, e ai cittadini ai sensi del precedente art. 77.
- 5) Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 6) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 96 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1) Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore di eventuali nuove disposizioni.

ART. 97 - Ordinanze

1) Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n: 142 e successive modifiche ed integrazioni. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2) Il Segretario Generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizione di Legge.

3) Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità, che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4) In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente Statuto.

5) Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma 3.

ART. 98 - Norme transitorie e finali

1) Il presente Statuto e le eventuali successive modifiche, entrano in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva alla esecutività della delibera di approvazione.
